

**CONTRATTI**

# Reverse charge sulle ritenute dei dipendenti negli appalti

L'appaltatore deve anche comunicare via pec i dati relativi ai lavoratori

**Barbara Massara**

Il meccanismo del reverse charge è esteso anche alle ritenute fiscali dei dipendenti impegnati in appalti di opere e servizi.

Lo prevede l'articolo 4, comma 1, dello schema di Dl fiscale, mediante l'introduzione dell'articolo 17 bis del Dlgs 241/1997, secondo cui il committente diventa il soggetto obbligato a versare le ritenute fiscali trattenute dall'appaltatore ai propri dipendenti coinvolti nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto.

Il meccanismo introdotto si presenta articolato, in quanto prevede che l'appaltatore debba versare entro 5 giorni dalla scadenza dei versamenti delle ritenute (16 del mese successivo a quello di effettuazione), su un conto corrente dedicato, una provvista pari all'ammontare complessivo delle ritenute operate. Quest'ultimo, entro lo stesso termine dovrà pertanto comunicare via pec al committente i dati afferenti all'importo versato (ad esempio, elenco dei dipendenti con dettaglio delle retribuzioni e relative ritenute). Nella medesima comunicazione l'appaltatore potrà richiedere al committente di compensare il debito delle ritenute con l'eventuale suo credito pari ai corrispettivi maturati sino a quel momento.

Il committente, dal canto suo, eseguirà il versamento entro il termine di legge, senza possibilità

di compensare crediti, indicando nel modello F24 il codice fiscale nonché i dati dell'appaltatore per conto del quale effettua il pagamento. Nei cinque giorni successivi dovrà altresì comunicare via pec all'appaltatore l'effettuazione del versamento, pena la segnalazione all'agenzia delle Entrate da parte dell'appaltatore.

Anche le responsabilità sono condivise tra i due soggetti, in quanto il committente è responsabile del versamento delle somme tempestivamente ricevute dall'appaltatore, della mancata comunicazione degli estremi del conto corrente nonché del pagamento in favore di appaltatori inadempienti. L'appaltatore invece è responsabile di quanto dovuto all'erario, qualora non versi le somme al committente o non comunichi a quest'ultimo i dati necessari o non richieda la compensazione con propri crediti. In caso di inadempimento, il committente dovrà sospendere i pagamenti dovuti all'appaltatore dandone altresì comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

La norma prevede infine la possibilità di disapplicare il reverse charge consentendo all'appaltatore di versare direttamente le ritenute dei propri dipendenti, qualora in possesso di specifici requisiti (ad esempio, versamenti in conto fiscale nei due anni precedenti non inferiori a 2 milioni di euro), previa comunicazione al committente dell'opzione nonché presentazione di una certificazione da cui risultino i requisiti prescritti.

In ogni caso agli appaltatori sarà vietato di utilizzare crediti di qualsiasi natura in compensazione di versamenti di ritenute fiscali, contributi e premi Inail dovuti per i dipendenti coinvolti nell'appalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA